

**“SEGNALAZIONI DELLE DISPONIBILITÀ IN
TITOLI DEI GRUPPI BANCARI ”
(bozza)**

Roma, dicembre 2018

SOMMARIO

<i>PREMESSA</i>	3
<i>1. LA SOLUZIONE PUMA2 PER SHSG</i>	6
<i>2. ALIMENTAZIONE E TRATTAMENTO DELL'INPUT</i>	9
<i>2.1. Identificazione dei titoli da segnalare</i>	9
<i>2.2. Informazioni sui titoli da segnalare</i>	12
<i>2.2.1. Voce 70030</i>	12
<i>2.2.2. Voce 70040</i>	23
<i>2.3. Ulteriori informazioni sui titoli privi di ISIN</i>	37
<i>2.3.1. Informazioni già esistenti nel patrimonio PUMA</i>	37
<i>2.3.2. Nuove informazioni da richiedere in TCOR48</i>	38

PREMESSA

Il 2 agosto 2016 la Banca Centrale Europea ha emanato e pubblicato sul suo sito internet il Regolamento n. 1384/2016 (BCE/2016/22)¹ che modifica il Regolamento (UE) no. 1011/2012 (BCE/2012/24) relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics, in breve: SHS).

La BCE ha pubblicato inoltre, a maggio 2017, le *'Guidance notes to reporting agents on SHS regulation for statistics on holding of securities by reporting banking groups'*² (d'ora in poi *'Guidance notes'*).

La rilevazione si compone di due moduli:

- Modulo 'SHS - Sectoral data' (SHSS): titoli detenuti dai vari settori (Households, NFCs, ecc.) residenti e non residenti; tale modulo viene derivato in maniera indiretta dalla Banca d'Italia (anche dai dati sui titoli in deposito) e pertanto non è oggetto della presente Nota Tecnica;
- Modulo 'SHS - Group data' (SHSG): titoli detenuti dai gruppi bancari più rilevanti³. La normativa stabilisce, infatti, che le imprese a capo di gruppi bancari segnalino, con frequenza trimestrale, alle Banche Centrali Nazionali (BCN), per il successivo invio alla BCE, le posizioni in titoli, a livello di singolo

¹ https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex_32016r1384_en_txt.pdf

² Ultimo aggiornamento di settembre 2018 disponibile al seguente indirizzo:
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/guidance_notes_to_reporting_agents_on_shs_regulation201809.en.pdf?25db39be56b822c66be99f7682d54f64

³ La segnalazione è dovuta dai soli gruppi cui sono stati già notificati gli obblighi o cui saranno notificati in futuro, in seguito ad una Decisione del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea.

codice titolo, detenute da ciascuna entità del proprio gruppo, ivi comprese le componenti non residenti⁴.

Il perimetro oggettivo dei titoli da segnalare comprende le azioni quotate, le quote di OICR e titoli di debito, provvisti di codice ISIN oppure privi.

Con riferimento ai titoli privi di codici ISIN la Banca d'Italia ha deciso di concedere, in maniera specifica, la deroga di cui all'art. 4 bis, comma 1, del Regolamento BCE/2012/24, come emendato dal Regolamento BCE/2016/22. In particolare, se i titoli privi di ISIN sono complessivamente inferiori - a valori di mercato - al 5% dei titoli segnalabili e non sono emessi da un unico soggetto, possono essere esclusi dalla segnalazione analitica⁵.

Il 7 luglio 2018 la Banca d'Italia ha emanato la Circolare n. 303 - "Segnalazioni delle disponibilità in titoli dei gruppi bancari"⁶ che definisce le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche sulle disponibilità in titoli dei gruppi bancari italiani, contiene gli schemi segnaletici e le modalità di trasmissione delle informazioni alla Banca d'Italia.

La capogruppo deve segnalare le detenzioni in titoli di ciascuna componente (*entity*) del gruppo compresa nel perimetro di

⁴ Ogni capogruppo dovrà segnalare le detenzioni in titoli delle componenti (*entities*) del gruppo ricomprese nel perimetro di tipo 'prudenziale' (perimetro soggettivo), così come definito nel Regolamento UE n. 575/2013 e all'art. 1 punto 4 del Regolamento BCE/2012/24, emendato poi dal Regolamento BCE/2016/22.

Ai fini della segnalazione SHSG rilevano le sole entità giuridiche, per cui le detenzioni in titoli delle filiali prive di personalità giuridica (*branch*) vanno riportate nell'ambito della società del gruppo (*subsidiary*) cui appartengono.

⁵ Non è pertanto dovuta la segnalazione delle sottovoci 70030.12/16, 70040.12/16, 70050.12/16 relative ai titoli privi di ISIN. In caso di violazione delle condizioni, consistente nel superamento in qualsiasi trimestre della soglia del 5% o nel caso di unico emittente, la capogruppo dovrà iniziare a trasmettere le predette sottovoci a decorrere dalla prima rilevazione dell'anno successivo.

⁶ https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-titoli-campione-gruppi-bancari/Circolare_303_emanazione.pdf

tipo prudenziale, così come definito nel Regolamento UE n. 575/2013 e all'art. 1 punto 4 del "Regolamento".

Ai fini della segnalazione "SHSG" rilevano le sole entità giuridiche, per cui le detenzioni in titoli delle filiali prive di personalità giuridica (*branch*) vanno segnalate indistintamente con quelle della società del gruppo (*subsidiary*) a cui appartengono.

Considerato che l'input PUMA2 è relativo alle sole unità operanti in Italia, la documentazione fa riferimento alla sola componente domestica; rimane, pertanto, a cura aziendale la produzione dei dati relativi alle ulteriori componenti non residenti.

La frequenza di trasmissione è trimestrale con riferimento al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno. La prima data contabile di riferimento è il 30 settembre 2018. Il termine di trasmissione alla Banca d'Italia è di 45 giorni di calendario dalla data contabile di riferimento: es. entro il 14 novembre 2018 per la data contabile del 30.09.2018.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della procedura PUMA2 per la segnalazione SHSG, sia in termini di arricchimento dell'input sia di adeguamento dei processi elaborativi.

1. LA SOLUZIONE PUMA2 PER SHSG

La soluzione illustrata nella presente Nota tecnica utilizza, ove possibile, le logiche standard del protocollo PUMA2.

Non è prevista la documentazione della voce 70020.00 relativa alle “Informazioni sui detentori”. E’ invece documentato il processo di produzione del contributo individuale alle voci 70030.02/06/12/16 relative alle “Informazioni sui titoli a livello di intero gruppo”, alle voci 70040.02/06/12/16 relative alle “Informazioni sui titoli a livello di *entity*”, alle voci 70050.12/16 relative alle “Ulteriori informazioni sui titoli privi di ISIN” e alle voci 70060.12/16 relative ai “Dati riepilogativi per il monitoraggio della deroga sui titoli privi di ISIN”⁷.

Per corrispondere alle esigenze informative introdotte dal Regolamento si renderanno necessari degli interventi in tabella decisionale nonché la creazione di nuove funzioni extra-tabellari.

Si riporta di seguito l’iter procedurale.

Alimentazione e trattamento dell’input

Gli intermediari rientranti nel perimetro della segnalazione sono quelli appartenenti ai gruppi cui sono stati già notificati gli obblighi o cui saranno notificati in futuro; a tal fine è stato definito il nuovo parametro **SEGNALAZIONE SHSG** del File Guida

⁷ Si precisa che, per risolvere un problema di sovrapposizione di codifiche PUMA con le FTD della segnalazione LCR, le predette voci sono state definite in tabella decisionale, rispettivamente, come 70230.02/06/12/16 e 70240.02/06/12/16 e ad esse sono state associate delle routine di tipo 00001R che operano la trascodifica della voce.

Lavorazioni (cfr. TR0FGL3 allegato) che deve essere valorizzato come segue:

0 = INTERMEDIARIO NON RIENTRANTE NEL PERIMETRO DELLA SEGNALAZIONE;

1 = INTERMEDIARIO RIENTRANTE NEL PERIMETRO DELLA SEGNALAZIONE CON DEROGA SUI TITOLI PRIVI DI ISIN;

2 = INTERMEDIARIO RIENTRANTE NEL PERIMETRO DELLA SEGNALAZIONE SENZA DEROGA SUI TITOLI PRIVI DI ISIN.

La soluzione individuata, nella parte iniziale del processo, utilizza le consuete modalità di acquisizione, controllo e arricchimento dell'input (fase ACA) e di trattamento preliminare delle tabelle i cui contenuti sono stati opportunamente arricchiti, in linea con i requisiti informativi della segnalazione SHSG e nel rispetto del principio di non ridondanza dell'input PUMA. Le nuove informazioni sono richieste in parte sulle forme tecniche relative ai titoli (per le quali si fa rimando al par. 2) e in parte sulle tabelle di corredo.

Tra queste ultime si evidenziano le seguenti:

- **TCOR28 – TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14)** (cfr. allegato): è stata ampliata nei contenuti tra i quali si evidenziano i nuovi attributi da alimentare: PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN TEMPI DI RECESSIONE, PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN TEMPI NORMALI, PONDERAZIONE DA PARAMETRI IRB; su di essa opera anche il nuovo ragionamento **R22 – RAG-SHSG** (cfr. allegato), all'interno della fase ACA, che ne arricchisce il contenuto con l'attributo TIPOLOGIA TITOLO PER SHSG per tutti i titoli di proprietà;
- **TCOR80 – ANAGRAFICA CONTROPARTI**: tale tabella, finora utilizzata solo ai fini NPL e in fase di popolamento

anche per AnaCredit, dovrà essere estesa a tutte le controparti dell'azienda segnalante, ivi inclusi gli emittenti dei titoli di proprietà;

- Nuova tabella di corredo **TCOR48 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI ISIN.**

Generazione tabellare

Processo di generazione tabellare delle nuove FTD **70030.02/06/12/16 - INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI INTERO GRUPPO**, **70040.02/06/12/16 – INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI ENTITY** e **70060.12/16 – DATI RIEPILOGATIVI PER MONITORAGGIO DEROGA TITOLI PRIVI DI ISIN.**

Generazione extra-tabellare

E' stata sviluppata la funzione **F76 - CREAZIONE SEGNALE SHSG**, da eseguire a valle della generazione, deputata a:

- **F76_1:** selezionare le informazioni per ciascun codice titolo sulle voci **70030.02/06/12/16 - INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI INTERO GRUPPO** e operare le necessarie trasformazioni di codifiche e formati;
- **F76_2:** operare le necessarie trasformazioni di codifiche e formati sulle voci **70040.02/06/12/16 – INFORMAZIONI SUI TITOLI A LIVELLO DI ENTITY**;
- **F76_3:** creare le voci **70050.12/16 - ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TITOLI PRIVI DI ISIN**;

- **F76_4:** operare le necessarie trasformazioni di codifiche e formati sulle voci **70060.12/16 – DATI RIEPILOGATIVI PER MONITORAGGIO DEROGA TITOLI PRIVI DI ISIN.**

E' bene notare che nella scrittura dei record la procedura provvede a scrivere per ciascun attributo l'eventuale valore "non applicabile" per i casi previsti dalla Circolare della Banca d'Italia (per gli importi si tratta sempre del valore 9999999999999999 e per le date del valore 00010101; per gli altri attributi cfr. relativa SK A).

2. ALIMENTAZIONE E TRATTAMENTO DELL'INPUT

2.1. Identificazione dei titoli da segnalare

Le FTO che il Gruppo interbancario ha ritenuto rilevanti per la segnalazione SHSG sono le seguenti:

- **01063.02 – TITOLI DI PROPRIETA' NON IMPEGNATI**
- **01063.11 – TITOLI DI PROPRIETA' IMPEGNATI**
- **01071.20 – PARTECIPAZIONI PER RECUPERO CREDITI**
- **01071.22 – ALTRE PARTECIPAZIONI**
- **01079.02 – TITOLI SUBORDINATI ATTIVI**
- **01083.16 – CEDOLE DI PROPRIETA'**
- **01172.94 – INADEMPIENZE PROBABILI:TITOLI E CEDOLE**
- **01171.60 – SOFFERENZE: TITOLI E CEDOLE**

La produzione delle voci 70030.02/06/12/16 ("Informazioni sui titoli a livello di intero gruppo"), 70040.02/06/12/16 ("Informazioni sui

titoli a livello di *entity*”), 70050.12/16 (“Ulteriori informazioni sui titoli privi di ISIN”) e 70060.12/16 (“Dati riepilogativi per il monitoraggio della deroga sui titoli privi di ISIN”) richiede la distinzione tra i TITOLI DI DEBITO e le AZIONI QUOTATE E QUOTE DI OICR e, con riferimento a tali tipologie, tra quelle PROVVISI DI CODICE ISIN e quelle PRIVE DI CODICE ISIN.

A tal fine la tabella TCOR28 viene arricchita dal ragionamento R22 con il nuovo attributo **TIPOLOGIA TITOLO PER SHS** con il seguente dominio:

- 1 = TITOLI PROVVISI DI CODICE ISIN: AZIONI QUOTATE;
- 2 = TITOLI PROVVISI DI CODICE ISIN: OICR;
- 3 = TITOLI PROVVISI DI CODICE ISIN: TITOLI DI DEBITO;
- 4 = TITOLI PRIVE DI CODICE ISIN: AZIONI QUOTATE;
- 5 = TITOLI PRIVE DI CODICE ISIN: OICR;
- 6 = TITOLI PRIVE DI CODICE ISIN: TITOLI DI DEBITO.

Il Regolamento prevede trattamenti specifici per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di trading, per le azioni quotate, per le quote di OICR e per i titoli di proprietà connessi con operazioni che, sul piano sostanziale, non danno luogo alla loro iscrizione nell’attivo della banca segnalante (ad esempio, titoli connessi con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall’attivo, titoli obbligazionari di propria emissione riacquistati). Non rilevano invece nella segnalazione SHSG i titoli ricevuti in operazioni di pronti contro termine attive, che prevedano per il cessionario l’obbligo di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, e non rivenduti; quelli rivenduti rientrano invece nella definizione di “scoperto tecnico” (in tal caso oltre al PCT attivo la banca deve alimentare una

FTO 01063.02 con campo 00136=1) e devono essere segnalati come posizioni negative (cfr. paragrafo “*Negative holdings to be reported in the case of reverse repos/short selling*” a pag. 13 delle ‘*Guidance notes*’).

Per individuare le predette fattispecie il processo PUMA utilizza i seguenti filtri:

- **TITOLI INFRAGRUPPO PRUDENZIALE:** se METODO DI CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE = 1,2 della TCOR20 acceduta tramite COD. AZIENDALE DEL CLIENTE a sua volta prelevato dalla TCOR25 acceduta con campo 00032 (condizione verificata se campo 05854 - L'EMITTENTE FA PARTE DEL GRUPPO – AMBITO PRUDENZIALE = Y - SI);
- **SCOPERTI TECNICI:** FTO 01063.02 e 01079.02 se campo 00136 = 1;
- **PORTAFOGLIO DI TRADING:** se campo 05311 = 21;
- **AZIONI QUOTATE:** se attributo TIPOLOGIA TITOLO PER SHS di TCOR28 = 1,4;
- **QUOTE DI OICR:** se attributo TIPOLOGIA TITOLO PER SHS di TCOR28 = 2,5;
- **TITOLI DI PROPRIETÀ NON ISCRITTI NELL'ATTIVO:** se campo 00138 = 1,2,3 (titoli obbligazionari di propria emissione riacquistati) oppure se campo 05792 = 1 (titoli connessi con operazioni di cartolarizzazione di proprie attività non cancellate dall'attivo).

2.2. Informazioni sui titoli da segnalare

2.2.1. Voce 70030

Codice ISIN (*ISIN code*). Codice ISIN che è stato assegnato al titolo. A tal fine la procedura, per i soli titoli che presentano il campo TIPOLOGIA TITOLO PER SHS di TCOR28 = 1,2,3, imposta il **campo 00032 - CODICE TITOLO** recuperando l'attributo CODICE ISIN dalla TCOR14 accedendo con campo 00032 (per le FTO 01071.20/22 delle partecipazioni l'attributo viene recuperato in TCOR15 accedendo con campo 00033).

Tipo di codice identificativo titolo (*Type of security identifier code*). Identifica la tipologia di codifica dei titoli privi di ISIN. A tal fine, per i soli titoli che presentano il campo TIPOLOGIA TITOLO PER SHS di TCOR28 = 4,5,6, è stato definito il nuovo **campo 05853 – TIPO DI CODICE IDENTIFICATIVO TITOLO** che, in attesa di eventuali specifiche esigenze dei segnalanti ancora non emerse, viene forzato sempre pari al valore INTERNAL_CODE.

Codice identificativo titolo (*Security identifier code*). Codice interno che la banca ha assegnato al titolo. A tal fine, per i soli titoli che presentano il campo TIPOLOGIA TITOLO PER SHS di TCOR28 = 4,5,6, la procedura imposta il **campo 00032 - CODICE TITOLO** utilizzando il campo 00032 di input per le FTO diverse da 01071.20/22 e il campo 00033 per le FTO 01071.20/22.

L'emittente fa parte del gruppo – AMBITO PRUDENZIALE (*Issuer is part of the group - PRUDENTIAL SCOPE*). Indica se il titolo è stato emesso da un'entità appartenente allo stesso gruppo

segnalante secondo il perimetro di consolidamento prudenziale. A tal fine viene derivato il nuovo **campo 05854 - L'EMITTENTE FA PARTE DEL GRUPPO – AMBITO PRUDENZIALE** accedendo con campo 00030 a TCOR20 (per le FTO diverse da quelle delle partecipazioni è necessario prelevare il "COD. AZIENDALE DEL CLIENTE" accedendo a TCOR25 con campo 00032) e verificando il valore del campo "METODO DI CONSOLIDAMENTO PRUDENZIALE": se quest'ultimo è pari a 1,2 valorizzare il campo 05854 pari a Y - SI; altrimenti valorizzare N - NO.

L'emittente fa parte del gruppo – AMBITO CONTABILE (*Issuer is part of the group - ACCOUNTING SCOPE*). Indica se il titolo è stato emesso da un'entità appartenente allo stesso gruppo segnalante secondo il perimetro di consolidamento contabile. A tal fine viene derivato il nuovo **campo 05855 - L'EMITTENTE FA PARTE DEL GRUPPO – AMBITO CONTABILE** accedendo con campo 00030 a TCOR20 (per le FTO diverse da quelle delle partecipazioni è necessario prelevare il "COD. AZIENDALE DEL CLIENTE" accedendo a TCOR25 con campo 00032) e verificando il valore del campo "METODO DI CONSOLIDAMENTO CONTABILE": se quest'ultimo è pari a 1,2 valorizzare il campo 05855 pari a Y - SI; altrimenti valorizzare N - NO.

Stato di *forbearance* e di rinegoziazione (*Status of forbearance and renegotiation*): Identificazione di strumenti oggetto di misure di tolleranza e rinegoziati. Al tal fine viene impostato il campo **05944 - STATO DI TOLLERANZA (FORBEARANCE) E DI RINEGOZIAZIONE** riutilizzando i seguenti campi di input: **05226 - ESPOSIZIONE OGGETTO DI CONCESSIONE DETERIORATA,**

05526 - ESPOSIZIONE IN BONIS OGGETTO DI CONCESSIONI, 05527 - TIPO CONCESSIONE e 05537 - DIGIT RINEGOZIAZIONE. La determinazione dei valori del campo 05944 avviene quindi nel seguente modo:

- 4 = “oggetto di misure di tolleranza: strumenti con tasso di interesse modificato, inferiore alle condizioni di mercato” se campo 05527=3;
- 5 = “oggetto di misure di tolleranza: strumenti con altri termini e condizioni modificate” se campo 05527=4;
- 3 = “oggetto di misure di tolleranza: debito rifinanziato parzialmente o totalmente” se campo 05527=2;
- 9 = “strumento rinegoziato senza misure di tolleranza” se campo 05226=0 e campo 05526=0 e campo 05537=1;
- 8 = “non oggetto di misure di tolleranza o rinegoziato”: se campo 05226=0 e campo 05526=0 e campo 05537=0.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di trading, per le azioni quotate e per le quote di OICR la procedura PUMA provvede a impostare il valore 0 (“non applicabile”).

Data dello stato di *forbearance* e di rinegoziazione (*Date of the forbearance and renegotiation status*). Data in cui uno stato di *forbearance* o di rinegoziazione, segnalato in “STATO DI TOLLERANZA (FORBEARANCE) E DI RINEGOZIAZIONE”, si è manifestato. Al fine di produrre questo attributo viene utilizzato sulle FTO dei titoli il **campo 05916 - DATA DELLO STATO DI TOLLERANZA (FORBEARANCE) E DI RINEGOZIAZIONE** (formato AAAAMMGG).

La procedura provvede a impostare il valore “non applicabile” (00010101) nei seguenti casi:

- per i titoli non oggetto di misure di “tolleranza (*forbearance*) e di rinegoziazione” (05226=0 e 05526=0 e 05537=0);
- per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di trading, per le azioni quotate e per le quote di OICR, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati.

Stato in bonis dello strumento (*Performing status of the instrument*). Lo strumento è da classificare in una delle due categorie previste dal Regolamento alla data di riferimento per la segnalazione: “deteriorato”, “in bonis”. Si riutilizzano in generazione le informazioni sulla qualità del credito, così come dettagliata dalla Banca d'Italia nella Circolare 272, già presenti nel patrimonio informativo PUMA2. A tal fine, il **campo 05943 – STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO** viene impostato dalle funzioni F27_8 e F27_9 (cfr. allegati) con i seguenti valori:

1 = “deteriorato”;

11 = “in bonis”.

Il Gruppo ha ritenuto di intervenire sulla funzione F27_9 per considerare anche il nuovo campo **06683 - QUOTE CAPITALI E INTERESSI SCADUTE (TITOLI)**, ora richiesto in input sulle FTO 01063.02/11 (limitatamente ai titoli di debito) e 01079.02, nel numeratore del rapporto calcolato per la verifica del superamento o meno della soglia di materialità. Per le predette FTO è stato anche

necessario modificare il digit RIL-ESP-ANOMALE da 2 (solo denominatore) a 1 (numeratore e denominatore).

Sulle FTO 01171.60 e 01172.94 il campo 05943 viene impostato pari a 1 - “deteriorato”.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di trading, per le azioni quotate e per le quote di OICR, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati il campo 05943 viene impostato pari a 0 - “non applicabile”.

Data dello stato in bonis dello strumento (*Date of the performing status of the instrument*). La data in cui lo “STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO” si considera essere stato determinato o cambiato. Viene impostato il campo **05960 – DATA DELLO STATO IN BONIS DELLO STRUMENTO**. Poiché l’art. 123 del CRR prevede che i titoli non possono rientrare nella classe delle “esposizioni al dettaglio” tale attributo viene determinato su tutti i titoli con riferimento allo stato dell’emittente e quindi valorizzato con la **DATA DELLA QUALITA’ DEL CREDITO** della TCOR80 acceduta con l’NDG dell’emittente.

La procedura provvede a impostare l’attributo con il valore “non applicabile” (00010101) nei seguenti casi:

- per i titoli “performing” (campo 05943=11 su FTO diverse da 01171.60 e 01172.94);
- per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di trading, per le azioni quotate e per le quote di

OICR, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati.

Stato di default dell'emittente (*Default status of the issuer*).

Identificazione dello stato di default della controparte. Categorie che descrivono i motivi per il quali la controparte può essere in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine viene generato il **campo 05956 – STATO DI DEFAULT DELLA CONTROPARTE** che assume significato solo nel caso di “approccio per debitore” (l'unico previsto per i titoli dal CRR, non essendo questi classificabili tra le “esposizioni al dettaglio”). Per l'impostazione di tale campo si riutilizzano le informazioni di input sulla qualità del credito già esistenti (campo 05189 prodotto dalla funzione F27_9 e le FTO 01171.60 e 01172.94, rispettivamente per i titoli a sofferenza e in inadempienza probabile) impostando per ciascuna controparte tramite la funzione **F27_10 - ARRICCHIMENTO DELLA TABELLA DI CORREDO 80** (cfr. allegato), l'attributo QUALITA' DEL CREDITO della TCOR80 con i seguenti valori:

- 551000 = “sofferenze”;
- 550028 = “inadempienze probabili”;
- 550016 = “attività scadute/sconfinanti deteriorate”;
- 550010 = “altre attività (in bonis)”;
- 777 = “non applicabile”.

In fase di generazione il suddetto campo 05956 viene quindi impostato nel seguente modo:

- 14 = “non in default” se QUALITA' DEL CREDITO di TCOR80 uguale a 550010;

- 19 = “default perché adempimento improbabile” se QUALITA' DEL CREDITO di TCOR80 uguale a 550028, 551000;
- 20 = “default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni” se QUALITA' DEL CREDITO di TCOR80 uguale a 550016;
- 0 = “non applicabile” per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di trading, per le azioni quotate e per le quote di OICR, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati.

Non viene invece mai generato il valore “default perché sia adempimento improbabile sia arretrato nel pagamento di oltre 90/180 giorni” in quanto la procedura PUMA non calcola mai contemporaneamente i due status poiché il verificarsi di anche uno solo dei due, secondo l'art. 178 par. 1 del CRR, è già sufficiente a determinare lo stato di default.

Data dello stato di default dell'emittente (*Date of the default status of the issuer*). La data alla quale si considera intervenuto lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default dell'emittente». A tal fine viene riutilizzato il **campo 05957 – DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLA CONTROPARTE**. Per produrre tale informazione, che assume significato solo nel caso di “approccio per debitore” (l'unico previsto per i titoli dal CRR, non essendo questi classificabili tra le “esposizioni al dettaglio”), viene utilizzato l'attributo **DATA DELLA QUALITA' DEL CREDITO** che le banche devono alimentare in TCOR80 con formato AAAAMMGG indicando la data, precedente o uguale alla data di riferimento della

segnalazione, alla quale la controparte ha modificato per l'ultima volta lo stato di default (ad esempio da "non in default" a "default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni" o da "default perché in arretrato nei pagamenti superiore a 90/180 giorni" a "default perché adempimento improbabile"). A tal fine, la banca deve registrare nei propri sistemi il giorno nel quale ciascuna controparte modifica il proprio status: se il passaggio è da "in bonis" a "inadempienza probabile" o "sofferenza" deve essere registrata la data di delibera degli organi aziendali competenti; se il passaggio è da "in bonis" a "scaduto/sconfinante deteriorato" deve essere registrata la data nella quale il "contatore" interno aziendale registra il superamento dei 90/180 giorni di *past due* e della soglia di materialità. Analogo ragionamento si applica per il passaggio inverso dallo stato di "deteriorato" a quello di "non deteriorato".

La procedura provvede a impostare l'attributo con il valore "non applicabile" (00010101) nei seguenti casi:

- per i titoli "non in default" (QUALITA' DEL CREDITO di TCOR80 uguale a 550010);
- per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per il portafoglio di trading, per le azioni quotate e per le quote di OICR, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati.

Stato di default dello strumento (*Default status of the instrument*). Identificazione dello stato di default dello strumento. Categorie che descrivono le situazioni nelle quali uno strumento può essere descritto come in default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013. Secondo l'art. 123 del CRR i titoli

non possono rientrare nella classe delle “esposizioni al dettaglio”. Di conseguenza, il Gruppo interbancario ha ritenuto sufficienti le informazioni riportate per lo "Stato di default dell'emittente" e ha impostato il campo **05958 – STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO** con lo stesso valore della predetta variabile.

Data dello stato di default dello strumento (*Date of default status of the instrument*). Data in cui si considera verificato lo stato di default, come segnalato nell'attributo dei dati «stato di default dello strumento». Secondo l'art. 123 del CRR i titoli non possono rientrare nella classe delle “esposizioni al dettaglio”. Di conseguenza, il Gruppo interbancario ha ritenuto sufficienti le informazioni riportate per la "Data dello stato di default dell'emittente" e ha impostato il campo **05959 – DATA DELLO STATO DI DEFAULT DELLO STRUMENTO** con la stessa data valorizzata per la predetta variabile.

Probabilità di default dell'emittente (*Probability of default of the issuer*). La probabilità di default dell'emittente nell'orizzonte temporale di un anno determinata ai sensi degli articoli 160, 163, 179 e 180 del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove i titoli siano trattati con metodologia IRB che richiede la determinazione della probabilità di default (campo 05888 = 19,33,34,66,67), la procedura genera il **campo 05967 - PROBABILITA' DI DEFAULT** sfruttando l'omonimo attributo della TCOR80. Nei casi di “non applicabile” nell'attributo di TCOR80 va indicato il valore negativo -1.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici e per il portafoglio di trading è la procedura stessa a impostare il campo 05967 pari a -1 (“non applicabile”).

Le ‘*Guidance notes*’ chiariscono che la stessa PD deve essere segnalata per tutti i titoli detenuti da un gruppo segnalante e emessi dallo stesso emittente. Dove più di una PD è disponibile all'interno del gruppo (ad esempio a causa dei diversi metodi di calcolo a livello di singola *legal entity*), deve essere comunque segnalata un'unica PD.

Perdita in caso di default in tempi di recessione (*Loss given default in downturns*). E' il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno in fase recessiva e l'importo residuo al momento del default, ai sensi dell'articolo 181 del regolamento (UE) n. 575/2013. Laddove i titoli siano trattati con metodologia IRB che richiede la determinazione della perdita in caso di default in tempi di recessione (campo 05888 = 19,33,34,66,67), la procedura genera il **campo 05856** sfruttando il nuovo attributo **PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN TEMPI DI RECESSIONE** della TCOR28. Nei casi di “non applicabile” nell'attributo di TCOR28 va indicato il valore negativo -1.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici e per il portafoglio di trading è la procedura stessa a impostare il campo 05856 pari a -1 (“non applicabile”).

Perdita in caso di default in tempi normali (*Loss given default in normal economic times*). E' il rapporto tra la perdita subita su un'esposizione a causa del default di una controparte nell'orizzonte temporale di un anno in tempi normali e l'importo residuo al momento del default. Laddove i titoli siano trattati con metodologia IRB che richiede la determinazione della perdita in caso di default in tempi normali (campo 05888 = 19,33,34,66,67), la procedura genera il **campo 05857** sfruttando il nuovo attributo **PERDITA IN CASO DI DEFAULT IN TEMPI NORMALI** della TCOR28. Nei casi di “non applicabile” nell'attributo di TCOR28 va indicato il valore negativo -1.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici e per il portafoglio di trading è la procedura stessa a impostare il campo 05857 pari a -1 (“non applicabile”).

Fattore di ponderazione del rischio (*Risk weight*). Si tratta del fattore di ponderazione del rischio associato all'esposizione, in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine la procedura genera il campo **05858 FATTORE DI PONDERAZIONE DEL RISCHIO**. Per tutte le esposizioni creditizie che rientrano nella metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali, così come definito nella Sezione 2 del Capitolo 2 del Titolo II della Parte 3 del CRR (campo 05888=0), si riutilizza il **campo 05723 – PONDERAZIONE ANTE-CRM** costruito dalla procedura. Laddove i titoli siano trattati con metodologia IRB che richiede la determinazione del fattore di ponderazione del rischio tramite i parametri IRB (campo 05888 = 11,18,25,30,35,68), la banca segnalante deve alimentarlo nel nuovo **campo 05860 -**

PONDERAZIONE DA PARAMETRI IRB richiesto sulle FTO dei titoli di proprietà.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici e per il portafoglio di trading è la procedura stessa a impostare il campo 05858 pari a -1 ("non applicabile").

2.2.2. Voce 70040

Codice identificativo del detentore (*Holder identifier code*).

Codice censito dell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia, comprensivo dei due caratteri di controllo. Poiché la procedura Puma documenta il processo di produzione del contributo individuale, tale informazione viene impostata, in fase extra-tabellare, pari al Codice censito dell'Anagrafe Soggetti della banca segnalante presente nel File Guida Lavorazioni (cfr. TR0FGL0).

Codice ISIN

Tipo di codice identificativo titolo

Codice identificativo titolo

Cfr. voce 70030

Classificazione contabile degli strumenti (*Accounting classification of instruments*). Portafoglio contabile in cui lo strumento è iscritto in conformità al principio contabile IFRS 9. A tal fine si riutilizza il campo 05312 che consente di impostare i seguenti valori del **campo 05953 - CLASSIFICAZIONE CONTABILE DEGLI STRUMENTI:**

- 2 = “Attività finanziarie possedute per negoziazione” se campo 05312 = ‘A021’;
- 41 = “Attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value rilevato a prospetto di conto economico” se campo 05312 = ‘A023’;
- 4 = “Attività finanziarie designate al fair value rilevato a prospetto di conto economico complessivo” se campo 05312 = ‘A022’;
- 8 = “Attività finanziarie designate al fair value rilevato sulla base di altre componenti del conto economico complessivo” se campo 05312 = ‘A030’;
- 6 = “Attività finanziarie al costo ammortizzato” se campo 05312 = ‘A041’ e A042;
- 49 = “Attività finanziarie in società collegate, controllate e joint ventures” se campo 05312 = ‘A070’.

Per tutti gli strumenti non classificati nei predetti portafogli contabili ma che devono essere rappresentati nelle sottovoci 70040.XX (i titoli infragruppo prudenziale, gli scoperti tecnici, le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio, i titoli di propria emissione riacquistati) la procedura provvede a impostare il campo 05953 pari a 0 (“non applicabile”).

Portafoglio prudenziale (*Prudential portfolio*). Classificazione delle esposizioni nel portafoglio di negoziazione come definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine viene generato il **CAMPO 05951 – PORTAFOGLIO PRUDENZIALE** riutilizzando nel seguente modo il campo **05311 – CLASSIFICAZIONE PORTAFOGLIO A FINI IAS**:

- 1 = “portafoglio di negoziazione” se campo 05311=21;
- 2 = “non del portafoglio di negoziazione” se campo 05311<>21.

Per i titoli infragruppo prudenziale e per gli scoperti tecnici è la procedura stessa a impostare il campo 05951 uguale a 0 (“non applicabile”).

Fonti di gravame (*Sources of encumbrance*). Tipo di operazione in cui l'esposizione è vincolata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. È considerata vincolata l'attività che è stata costituita in garanzia o altrimenti riservata per fornire forme di copertura, garanzia o supporto al credito (*credit enhancement*) a uno strumento senza la possibilità di ritirarla liberamente e integralmente. Al fine di produrre il **campo 05949 - FONTI DI GRAVAME** si riutilizza il campo 00107 – TIPO IMPEGNO alimentato sulle singole FTO dei titoli (tenendo conto dell'eventualità che un medesimo ISIN sia impegnato a garanzia/cauzione di diverse tipologie di operazioni) per le fonti di gravame diverse da “Titoli di debito di propria emissione — obbligazioni garantite” e “Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti da attività”; per queste ultime si riutilizzano invece i campi 05760 - CODICE IDENTIFICATIVO DELLA CESSIONE / CARTOLARIZZAZIONE e 05781 - RELAZIONE CON OPERAZIONI DI CESSIONE / CARTOLARIZZAZIONE, richiesti anche sulle FTO dei titoli, e la tabella TCOR38 - TAVOLA DELLE CESSIONI DI CREDITO – CARTOLARIZZAZIONI da alimentare in caso di cessioni / cartolarizzazioni. I valori vengono determinati nel seguente modo:

- 5 = “finanziamento (*funding*) da banche centrali” se campo 00107=35 e campo 05299 (QUOTA IMPEGNATA) è diverso da zero;
- 6 = “derivati negoziati in Borsa” se campo 00107=61 (a garanzia di operazioni in derivati non *over the counter*);
- 7 = “derivati fuori Borsa (OTC)” se campo 00107=62 (a garanzia di operazioni in derivati *over the counter*);
- 8 = “depositi-contratti di vendita con patti di riacquisto ad esclusione di quelli verso banche centrali” se campo 00107=38 (a garanzia di pronti contro termine passivi);
- 9 = “depositi esclusi contratti di vendita con patto di riacquisto” se campo 00107=41 (a garanzia di operazioni di raccolta sul NewMIC), 59 (a garanzia di raccolta collateralizzata presso l'ente centrale), 60 (a garanzia di altre operazioni di raccolta collateralizzate) e per le FTO dei titoli con campo 05760 presente e significativo, campo 05781=1,4 (attività cedute) e attributo di TCOR38 ATTIVITA' SOTTOSTANTI uguale a 1,2 (relative a cartolarizzazione propria – rimaste integralmente o parzialmente in bilancio);
- 10 = “Titoli di debito di propria emissione — obbligazioni garantite” per le FTO dei titoli con campo 05760 presente e significativo, campo 05781=1 (attività cedute) e attributi di TCOR38 ATTIVITA' SOTTOSTANTI uguale a 4 (relative a autocartolarizzazione, con o senza deroga, o operazione assimilata) e TIPO CESSIONE uguale a 1,2 (cessione finalizzata all'emissione di *covered bond*);
- 13 = “Altre fonti di gravame” se campo 00107=16, 20, 24, 29, 30, 32, 34, 44, 50, 52, 63, 64, 65, 69;
- 1 = “Nessun gravame”:

- se (campo 00107=0 oppure (campo 00107=35 e campo 05299=0)) e (campo 05760=0 oppure (campo 05760 presente e significativo e attributo ATTIVITA' SOTTOSTANTI di TCOR38 diverso da 1,2,4));
- se (campo 05760 presente e significativo e attributo ATTIVITA' SOTTOSTANTI di TCOR38 uguale a 4 e TIPO CESSIONE diverso da 1,2)).

Tuttavia, le 'Guidance notes' prevedono che *"Instruments that are only partially encumbered should be reported with the applicable source of encumbrance and the corresponding amount. The unencumbered part should be reported separately with the remaining amount that does not fall under the above definition of encumbrance. This means, for example, that if EUR 60 of a total holding of EUR 100 is encumbered, it should be reported in two separate rows, one with EUR 60 encumbered, the other with EUR 40 not encumbered"*.

Tale distinzione è normalmente operata dalle banche in fase di alimentazione dell'input e, in particolare, del campo 00107. Vi sono tuttavia situazioni per le quali la definitività del valore del campo 05949 richiede un trattamento specifico analogo a quello eseguito dalla funzione F46 (RIPARTIZIONE DELLE ATTIVITA'/GARANZIE VINCOLATE). Il riferimento è alle operazioni di raccolta collateralizzata dall'Eurosistema, alle cessioni di attività finalizzate all'emissione di covered bond e alle operazioni di cartolarizzazione senza derecognition. Per quanto riguarda le operazioni di raccolta collateralizzata dall'Eurosistema è stata sviluppata la funzione F70 (cfr. allegato) che consente la determinazione della quota impegnata

e di quella non impegnata in base all'effettivo utilizzo dei fondi rispetto al valore delle garanzie conferite. Considerata invece la complessità degli altri due casi unitamente alla scarsa materialità di operazioni di cessione finalizzate all'emissione di covered bond e di cartolarizzazione che prevedono titoli come attività sottostanti, la fonte di gravame di questi ultimi rimane quella prodotta in fase di generazione. Qualora dovesse emergere l'esigenza di sviluppare anche le altre due casistiche il Gruppo interbancario si riserva di effettuare i necessari approfondimenti.

Per quanto riguarda i valori 11 – “Titoli di debito di propria emissione — titoli garantiti da attività” e 12 - “Titoli di debito di propria emissione - diversi da obbligazioni garantite e titoli garantiti da attività” il Gruppo interbancario non ha riscontrato una materialità del fenomeno.

Per i titoli infragruppo prudenziale e per gli scoperti tecnici è la procedura stessa a impostare il campo 05949 uguale a 0 (“non applicabile”).

Tipo della riduzione di valore (*Type of impairment*). Questo attributo indica il tipo della riduzione di valore a cui lo strumento è soggetto. Viene generato il campo **05955 – TIPO DELLA RIDUZIONE DI VALORE** riutilizzando il campo **05936 – STAGE IFRS 9** richiesto sulle FTO dei titoli e impostando i seguenti valori:

- 23 = “livello 1” se campo 05936 è uguale a 1;
- 24 = “livello 2” se campo 05936 è uguale a 2;
- 25 = “livello 3” se campo 05936 è uguale a 3.

Per i portafogli contabili per i quali il concetto di *impairment* non risulta applicabile – “attività finanziarie detenute per la negoziazione” (campo 05312='A021'), “attività finanziarie designate al fair value (campo 05312='A022'), “altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” (campo 05312='A023') e “partecipazioni” (campo 05312='A070') - il campo 05955 viene impostato pari a 0 - “non applicabile”.

Anche per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le azioni quotate, per le quote di OICR, per i titoli non iscritti in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati la procedura provvede a impostare il campo 05955 uguale a 0 (“non applicabile”).

Metodo di calcolo del capitale per scopi prudenziali (*Approach for prudential purposes*). Identificazione dell'approccio utilizzato per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dei punti (a) e (f) dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine viene riutilizzato il **campo 05888 - DGT PER ESCLUSIONE DELLE ESPOSIZIONI TRATTATE CON METODOLOGIA IRB** che con l'occasione viene ridenominato **METODO DI CALCOLO DEL CAPITALE PER SCOPI PRUDENZIALI** e ridefinito nella lunghezza da 1 a 2 digit. Su tutte le FTO non rilevanti per la segnalazione SHS il dominio di riferimento di tale campo rimane invariato (0 = METODOLOGIA STANDARD; 1 = METODOLOGIA IRB); per le FTO 01063.02/11, 01071.20/22, 01079.02, 01083.16, 01172.94 e 01171.60 il dominio prevede i seguenti valori:

0 = METODOLOGIA STANDARDIZZATA

11 = IRB: 1250% FOR POSITIONS NOT SUBJECT TO ANY METHOD

18 = IRB: RATINGS BASED METHOD
19 = IRB: SUPERVISORY FORMULA METHOD
25 = IRB: INTERNAL ASSESSMENT APPROACH
30 = IRB: LOOK-THROUGH APPROACH
33 = IRB: INTERNAL MODELS APPROACH
34 = IRB: PD/LGD APPROACH
35 = IRB: SIMPLE RISK WEIGHT APPROACH
66 = IRB: ADVANCED APPROACH
67 = IRB: FOUNDATION APPROACH
68 = IRB: FIXED RISK WEIGHTS

A partire da tali valori la procedura provvede quindi a generare il campo 05888 di output transcodificando unicamente il valore 0 in 42 (STANDARDIZED APPROACH) e il valore 11 in 1 e lasciando gli altri valori pari a quelli di input.

Per i titoli infragruppo prudenziale e per gli scoperti tecnici, qualunque sia il valore di input, la procedura provvede a impostare il campo 05888 di output uguale a 0 (“non applicabile”).

Classe di esposizione (*Exposure class*). Classe di esposizione come definita in conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. A tal fine la procedura genera il campo **05859 – CLASSE DI ESPOSIZIONE**. Per tutte le esposizioni creditizie che rientrano nella metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali, così come definito nella Sezione 2 del Capitolo 2 del Titolo II della Parte 3 del CRR – si riutilizza il **campo 05720 - PORTAFOGLIO DEFINITIVO** costruito dalla procedura. Laddove i titoli siano trattati con metodologia IRB (campo 05888>0), la banca segnalante deve determinare la classe di esposizione e alimentarla nel nuovo attributo **CLASSE DI ESPOSIZIONE IRB** della TCOR28.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le posizioni verso cartolarizzazioni escluse dal calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e per i titoli riacquistati la procedura provvede a impostare il campo 05859 uguale a 0 (“non applicabile”).

Metodo di valutazione della riduzione di valore (*Impairment assessment method*). E' il metodo con cui è valutata la riduzione di valore, se lo strumento è soggetto a riduzione di valore in base ai principi contabili applicati. Si distinguono metodi collettivi e individuali. Per l'impostazione del **campo 05950 - METODO DI VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE DI VALORE** si riutilizzano il campo di input **00337 - TIPOLOGIA SVALUTAZIONE FORFETTARIA / ANALITICA** e i campi **07006 - RETTIFICHE SPECIFICHE VALUTATE INDIVIDUALMENTE** e **07007 - RETTIFICHE COLLETTIVE O DI PORTAFOGLIO O SPECIFICHE VALUTATE COLLETTIVAMENTE** costruiti dalla procedura:

- 2 = “valutato individualmente” se campo 07006 > 0 oppure se (campo 07000 significativo e $07006+07007 = 0$ e $05936 = 3$);
- 1 = “valutato collettivamente” se (campo 07006 = 0 e campo $07007 > 0$) oppure se (campo 07000 significativo e $07006+07007 = 0$ e $05936 = 1,2$).

Per i portafogli contabili per i quali il concetto di *impairment* non risulta applicabile – “attività finanziarie detenute per la negoziazione” (campo 05312='A021'), “attività finanziarie designate al fair value” (campo 05312='A022'), “altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” (campo 05312='A023') e “partecipazioni”

(campo 05312='A070') - il campo 05950 viene impostato pari a 0 ("non applicabile").

Anche per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le azioni quotate, per le quote di OICR, per i titoli non iscritti in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati la procedura provvede a impostare il campo 05950 uguale a 0 ("non applicabile").

Numero delle partecipazioni o valore nominale aggregato (*Number of units or aggregated nominal value*). Numero di azioni o quote di un titolo o importo nominale aggregato se il titolo è negoziato in quantità anziché in unità, escluso gli interessi maturati. A tal fine la procedura deriva il **campo 06690 – NUMERO DELLE PARTECIPAZIONI O VALORE NOMINALE AGGREGATO**. Per i titoli di debito (con 'TIPOLOGIA TITOLO' DI TCOR14 <> 21,22,24) per i quali rileva il valore nominale si riutilizza il **campo 00609 – VALORE NOMINALE**; per le azioni e le quote di OICR (con 'TIPOLOGIA TITOLO' DI TCOR14 = 21,22,24) si riutilizza il **campo 06078 - QUANTITA' DI TITOLI/QUOTE**.

Valore di mercato (*Market value*). Importo detenuto di un titolo al prezzo quotato sul mercato. A tal fine si riutilizza il **campo 06315 - IMPORTO FAIR VALUE ATTIVO**, che per gli strumenti per i quali rilevano include anche i ratei.

Valore contabile (*Carrying amount*). Il valore contabile, ai sensi dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Tale importo corrisponde al **campo 07000 - IMPORTO PER**

BILANCIO IAS già esposto come “carrying amount” nelle tabelle del FinREP.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio, per gli scoperti tecnici per i titoli di propria emissione riacquistati il campo viene impostato dalla procedura pari a 9999999999999999 (“non applicabile”).

Importo della riduzione di valore accumulata (*Accumulated impairment amount*). Importo delle svalutazioni per perdite detenute o allocate rispetto allo strumento alla data di riferimento per la segnalazione. Tale attributo dei dati si applica soltanto ai titoli di debito appartenenti ai portafogli contabili “attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulle altre componenti reddituali” (campo 05312='A030') e “attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” (campo 05312='A041','A042'). A tal fine, viene costruito in generazione il **campo 06812 – IMPORTO DELLA RIDUZIONE DI VALORE ACCUMULATA** quale somma dei **campi 07006 - RETTIFICHE SPECIFICHE VALUTATE INDIVIDUALMENTE** e **07007 - RETTIFICHE COLLETTIVE O DI PORTAFOGLIO O SPECIFICHE VALUTATE COLLETTIVAMENTE**. Per i portafogli contabili per i quali il concetto di *impairment* non risulta applicabile – “attività finanziarie detenute per la negoziazione” (campo 05312='A021'), “attività finanziarie designate al fair value (campo 05312='A022'), “altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” (campo 05312='A023') e “partecipazioni” (campo 05312='A070') – il campo 06812 viene impostato pari a 9999999999999999 (“non applicabile”).

Anche per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le azioni quotate, per le quote di OICR, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati il campo viene impostato dalla procedura pari a 9999999999999999 (“non applicabile”).

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito
(Accumulated changes in Fair Value due to credit risk).

Variazioni accumulate del fair value dovute al rischio di credito ai sensi del paragrafo 46 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. A tal fine vengono riutilizzati i **campi 06373 - VARIAZ. CUMUL. DI FAIR VALUE ATTRIBUIBILI ALLE VARIAZ. DEL RISCHIO DI CREDITO e 06374 - STORNO VAR.CUMUL.DI FAIR VALUE ATTRIBUIBILI ALLE VARIAZ.RISCHIO DI CREDITO** già previsti in input per gli strumenti per i quali il principio contabile IFRS 9 lo prevede: attività non-performing appartenenti ai portafogli “attività finanziarie designate al fair value (campo 05312='A022') e “altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value” (campo 05312='A023'). Per il portafoglio contabile “attività finanziarie detenute per la negoziazione” (campo 05312='A021'), per tutti i portafogli contabili non valutati al “fair value through profit and loss” (campo 05312='A030','A041','A042'), per le “partecipazioni” (campo 05312='A070') e nei casi in cui la differenza tra i campi 06373 e 06374 è negativa il campo 06373 viene impostato pari a 9999999999999999 (“non applicabile”).

Anche per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le azioni quotate, per le quote di OICR, per le posizioni verso

cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati il campo viene impostato dalla procedura pari a 9999999999999999 (“non applicabile”).

Recuperi accumulati a partire dal default (*Cumulative recoveries since default*). Importo totale recuperato a partire dalla data di default. Al fine di rappresentare tale importo si riutilizza il campo importo **06801 - RECUPERI ACCUMULATI A PARTIRE DAL DEFAULT** sulle FTO dei titoli con il quale occorre alimentare l'ammontare di recuperi accumulati per lo strumento (per le sole quote capitali) durante l'ultimo periodo di deterioramento dello strumento/controparte e solo durante tale periodo (c.d. periodo di accumulo), a prescindere se lo strumento è “deteriorato” o meno alla data di segnalazione. Si evidenzia pertanto che se uno strumento/controparte entra tra i “deteriorati” non per la prima volta gli eventuali importi recuperati per lo strumento nei precedenti periodi di deterioramento non devono essere considerati. Se la qualità del credito è determinata con approccio per debitore il periodo di accumulo per lo strumento inizia alla data di ingresso della controparte nella categoria “deteriorati”. Al fine di calcolare tale importo vanno considerate tutte le forme di recupero a prescindere dalla loro fonte (ad es. anche il *collateral* liquidato e gli importi delle garanzie escusse) al netto dei costi di recupero (ad es. i costi per la liquidazione del *collateral*). E' bene evidenziare che l'assenza del campo in input viene interpretata dalla procedura come casistica di non applicabilità dell'informazione per gli strumenti mai stati in default prima della data di riferimento della segnalazione; in tale caso essa provvede ad impostare il valore 9999999999999999 (“non applicabile”). Per segnalare invece un importo di recuperi accumulati

a partire dal default pari a zero è necessario alimentare il campo 06801 con valore 0000000000000001 che la procedura provvede a trasformare in 0.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le azioni quotate, per le quote di OICR, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati il campo viene impostato dalla procedura pari a 9999999999999999 (“non applicabile”).

Valore della esposizione (*Exposure value*). Valore dell’esposizione dopo l’applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. A tal fine la procedura genera il campo **06700 – VALORE DELLA ESPOSIZIONE**. Per tutte le esposizioni creditizie che rientrano nella metodologia standardizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali, così come definito nella Sezione 2 del Capitolo 2 del Titolo II della Parte 3 del CRR – si riutilizza il **campo 07500 - IMPORTO NETTO RISCHIO DI CREDITO** costruito dalla procedura. Laddove i titoli siano trattati con metodologia IRB (campo 05888>0), la banca segnalante deve alimentare il nuovo **campo importo 06685 – ESPOSIZIONE AL MOMENTO DEL DEFAULT**.

Per i titoli infragruppo prudenziale, per gli scoperti tecnici, per le posizioni verso cartolarizzazioni non iscritte in bilancio e per i titoli di propria emissione riacquistati il campo viene impostato dalla procedura pari a 9999999999999999 (“non applicabile”).

2.3. Ulteriori informazioni sui titoli privi di ISIN

Un insieme di ulteriori informazioni su strumenti ed emittenti è richiesto per i titoli senza un codice ISIN nella voce 70050. Alcuni di questi sono già presenti nel patrimonio informativo PUMA, altri devono essere inseriti in input come nuovi, o sulle relative FTO o sulla nuova tabella di corredo TCOR48.

2.3.1. Informazioni già esistenti nel patrimonio PUMA

Data di emissione (*Issue date*). E' la data nella quale il titolo viene emesso. A tal fine si riutilizza l'attributo DATA EMISSIONE di TCOR14.

Data di scadenza (*Maturity date*). E' la data nella quale il titolo viene rimborsato. A tala fine si riutilizza la DATA ESTINZIONE di TCOR14.

Valuta di denominazione del titolo (*Nominal currency of the security*). Denominazione in valuta degli strumenti, ai sensi dello standard ISO 4217. Viene utilizzato l'attributo ISO della TCOR01 acceduta con CODICE VALUTA della TCOR14 a sua volta acceduta con campo 00032. Per le FTO 01071.20/22 delle partecipazioni la TCOR14 viene acceduta con CODICE ISIN prelevato da TCOR15.

Codice identificativo dell'emittente (*Issuer identifier code*). Codice censito dell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia,

comprensivo dei due caratteri di controllo. A tal fine si riutilizza il COD IDENTIFICATIVO EMITTENTE di TCOR28 che, in fase di creazione delle tavole e della segnalazione, deve essere transcodificato nel Codice censito dell'Anagrafe Soggetti.

2.3.2. Nuove informazioni da richiedere in TCOR48

Classe ESA 2010 dello strumento (*Instrument ESA 2010 class*). Classificazione del titolo secondo il SEC 2010 e il regolamento (UE) n. 1011/2012 (BCE / 2012/24).

Classificazione primaria della attività (*Primary asset classification*). Classificazione dello strumento.

TIPOLOGIA DI SUBORDINAZIONE DELLO STRUMENTO (*Instrument seniority type*). Questo attributo indica se lo strumento è garantito o meno e il suo livello di subordinazione.

Tipologia di cartolarizzazione (*Asset securitisation type*). Tipo di attività fornita come garanzia.

Status del titolo (*Security status*). L'attributo indica lo stato del titolo, vale a dire se lo strumento è vivo (attivo) o non vivo (non attivo).

Data dello status del titolo (*Security status*). La data nella quale assume significato il valore dell'attributo "Status del titolo".

Arretrati per lo strumento (*Arrears for the instrument*). L'importo costituisce l'ammontare complessivo del capitale, interessi e qualsiasi spesa in essere alla data di segnalazione, contrattualmente dovuto e impagato (arretrato). Tale importo deve essere sempre segnalato. Si deve segnalare 0 (zero) se non vi sono arretrati per lo strumento alla data di segnalazione.

Data degli arretrati dello strumento (*Date of the arrears for the instrument*). E' la data di scadenza dello strumento ai sensi del paragrafo 48 della parte 2 dell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Rappresenta la data del primo importo non pagato che rimane non pagato alla data di riferimento.

Ubicazione geografica della garanzia (*Collateral geographical location*). Localizzazione geografica delle attività sottostanti al titolo.

Codice identificativo del garante (*Guarantor identifier code*). Codice censito dell'Anagrafe Soggetti della Banca d'Italia, comprensivo dei due caratteri di controllo. Se il titolo non è garantito si deve segnalare 0 (zero).

Settore NACE dell'emittente (*Issuer NACE sector*). Classificazione degli emittenti in base alla loro attività economica, in conformità con la classificazione statistica NACE revisione 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Se disponibile deve essere fornito il livello 4; se non disponibile il livello 3 o 2.

Status dell'emittente (attivo / non attivo) (*Entity status*).

L'attributo indica lo stato dell'emittente, ovvero se l'emittente è vivo (attivo) o non vivo (non attivo). Il Gruppo interbancario si riserva di effettuare approfondimenti normativi per capire la valenza di questo attributo.

Data dello status dell'emittente (*Entity status date*). La data nella quale assume significato il valore dell'attributo "Status dell'emittente". Il Gruppo interbancario si riserva di effettuare approfondimenti normativi per capire la valenza di questo attributo.